

Legge sull'energia (LEne)

Modifica del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'energia è modificata come segue:

Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

- a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- c. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa (standby).

² Anziché stabilire esigenze per la commercializzazione, il Consiglio federale può:

- a. incaricare il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. introdurre strumenti economici.

³ Il Consiglio federale si basa sull'economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

⁴ Il Consiglio federale può disporre che le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie si applichino anche all'uso proprio.

¹ FF 2011 2215

² RS 730.0

Art. 17 cpv. 1 lett. c e d

¹ Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:

- c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 2 lett. a);
- d. attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 2 lett. b);

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.³

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2012.⁴

1° giugno 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ FF 2012 107

⁴ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 24 mag. 2012.